

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEI DESKTOP DI UNIONCAMERE

CIG.....

CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione della fornitura di hardware e software per la virtualizzazione dei desktop di Unioncamere, così come definiti nell'allegato, parte integrante del presente capitolato tecnico amministrativo. Nell'appalto non sono previsti i servizi di installazione e configurazione degli apparati.

Art. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di Unioncamere in Roma, piazza Sallustiana n. 21.

Art. 3 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

Per la fornitura dei beni oggetto del presente capitolato, che dovranno essere consegnati entro 30 giorni solari dalla data del relativo ordine, è prevista una base d'asta pari a Euro 116.320,00 (cfr allegato)

Art. 4 OBBLIGHI PER L'IMPRESA (obblighi in merito ad eventuali forniture difettose o non funzionanti)

L'aggiudicatario si impegna a consegnare ad Unioncamere, nel termine di cui al precedente articolo 3, le strumentazioni hardware e software della marca, modello e caratteristiche indicate in allegato.

L'aggiudicatario si impegna a sostituire, a sue spese ed entro un massimo di 20 giorni solari dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, eventuali apparati difettosi o non funzionanti. A tal fine l'aggiudicatario può assistere alle prove di funzionamento e all'installazione degli apparati medesimi, la cui data verrà comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso.

ART. 5 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AGGIUDICATARIO

Nessuna variazione o modifica della fornitura oggetto del contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, salvo che non venga espressamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 6- PENALITÀ

In caso di ritardo nella consegna della fornitura oltre la data indicata nel precedente articolo 3, per fatto proprio o di terzi, Unioncamere si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'impresa, una penale giornaliera pari al 1% del valore netto di aggiudicazione. La stessa penale sul valore del singolo apparato, verrà applicata in caso di ritardo nella sostituzione di cui all'art. 4.

ART. 7 - RISOLUZIONE

Con riferimento alle modalità di risoluzione e recesso dal contratto di rimanda all'art. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 8 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

L'esecutore è tenuto ad emettere fattura successivamente alla consegna della fornitura. Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che questa Amministrazione accetta esclusivamente le fatture trasmesse in formato elettronico. Al riguardo, si comunica che il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: **PTD2PB**. La prestazione del servizio è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 e pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE

Il corrispettivo della fornitura si intende immodificabile.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D. Lgs. 50/106.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 13 - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. E' fatto divieto di ricorrere al subappalto.

ART. 15 - LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'impresa

dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Roma.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 17 - PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si rimanda all'allegato n. 3 parte integrante del presente documento.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice **CIG.....** associato al presente contratto è il seguente: L'impresa si impegna a comunicare all'Unioncamere il conto corrente bancario dedicato.